

contraddizione con questa; in secondo luogo perchè i membri della Giunta sono di parere che il servizio degli ufficiali è un onore e non può mai essere considerato un onere.

PRESIDENTE. Verremo adunque ai voti. L'onorevole Di Gaeta propone, in sostituzione dell'articolo 67 che è il seguente: « Gli ufficiali che hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria, come pure i riformati senza pensione vitalizia, sono soggetti sino al 40° anno di età compiuto, ad esservi richiamati in tempo di guerra come ufficiali di complemento. » E del 68 che suona così: « Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40° anno di età, » l'articolo di cui vado a dare lettura:

« Gli ufficiali che non hanno adempiuto agli obblighi di leva, siano dimissionati o riformati, non meno che quelli provenienti dai volontari di un anno, sono soggetti, in tempo di guerra, ad essere richiamati in servizio come ufficiali di complemento, e possono essere destinati nell'esercito permanente o nella milizia mobile, secondochè la classe a cui appartengono ha obbligo di servire nel primo o nel secondo dei due eserciti. »

L'onorevole Di Gaeta vuole che la condizione degli ufficiali sia equiparata a quella della classe alla quale appartengono; il Ministero, invece, lascia che gli ufficiali siano a disposizione del Governo secondochè esso giudicherà che possano servire o nell'esercito permanente o nella milizia. Questa è la differenza che corre tra i due articoli.

MINISTRO PER LA GUERRA. Domando la parola per porgere ancora un'osservazione alla Camera. La proposta dell'onorevole Di Gaeta verrebbe ad alterare i principii essenziali e l'economia della legge del 1871, perchè adesso i volontari d'un anno, come ufficiali, sono obbligati a servire fino a 36 anni d'età; secondo l'onorevole Di Gaeta, invece, sarebbero obbligati soltanto fino al trentunesimo anno. Abbiamo fatto ai volontari dei grandi vantaggi, ed in ricambio abbiamo dato loro un piccolo peso di più, vale a dire quello di servire fino a 36 anni; ora si vorrebbe fare loro un altro favore, quello di servire fino ai 31 o 32 anni soltanto.

PRESIDENTE. Metterò adunque a' voti la proposta fatta dall'onorevole Di Gaeta. Avverto però che, ove fosse approvata, l'articolo 68 sarebbe soppresso.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Ora pongo ai voti l'articolo 67 proposto dalla Commissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 68. Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40° anno di età. »

(È approvato.)

« Art. 69. Saranno dispensati dagli obblighi imposti

negli articoli precedenti (66 e 67) tutti quegli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni contemplate negli alinea *a, b, c* dell'articolo 65, ne facciano domanda regolare entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

DI SAN MARZANO. Ho domandata la parola prima che si voti l'articolo 69, perchè farei una proposta che non ne altera il senso, ma che però mi pare ne modifichi la forma in modo da renderlo meno duro per quegli ufficiali che sono attualmente in ritiro, od hanno per altro motivo cessato dal servizio, e che per ragioni loro insuperabili non potessero riprendere il servizio in tempo di guerra.

L'articolo 69 nel modo come è compilato obbliga questi ufficiali di dichiarare esplicitamente che in tempo di guerra non intenderebbero di servire.

Ora, a chi ha militato lunghi anni nell'esercito è duro di dover fare simile domanda, e credo che si potrebbe accettare l'emendamento in cui fossero invece coloro che vogliono riprendere servizio che ne facciano domanda.

La fondo è la stessa cosa; ma si salva così, direi quasi, da un'umiliazione questi ufficiali.

Dico di più che in tal modo, in caso di guerra, se ne avranno alcuni di più nell'esercito.

Ci possono essere ufficiali che oggi non siano in caso di prendere impegni e che invece, nell'imminenza di un pericolo per il paese, potranno valersi della disposizione che la legge sullo stato degli ufficiali accorda agli ufficiali in ritiro di essere riammessi in servizio in tempo di guerra.

Quegli ufficiali che già avessero dichiarato di non volere più servire, non potrebbero neppure poi, all'atto della guerra, richiamarsi alla citata disposizione della legge sullo stato degli ufficiali.

Per conseguenza io propongo l'emendamento di cui darò lettura:

« Le disposizioni contenute negli articoli 66 e 67, sono applicabili a quegli ufficiali che all'atto della promulgazione della legge trovandosi già nelle condizioni contemplate negli alinea *a, b, c* dell'articolo 65, ne facciano, entro l'anno dalla promulgazione della legge stessa, regolare domanda al ministro della guerra. »

Io credo che questo emendamento non modifica essenzialmente l'articolo 69, ma procurerà invece qualche ufficiale di più al Governo in caso di bisogno, senza ferire l'amor proprio di nessuno.

FAMBRI. (Della Commissione) Io non nego che il disposto degli articoli 67, 68 e 69, possa parere duro a taluno.

Per quanto si è parlato a lungo intorno a quest'obbligo imposto a questi ufficiali e si è dimostrato che questo presenta, se si vuole, molti inconvenienti, si è dimostrato nulla.

Bisognerebbe dimostrare, se e come si possano com-